



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **ARIELLI (CH)**

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12/10/1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro



organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle "Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata" nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015", successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29/2016/AUT/INPR;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016";

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle "linee guida e relativo



questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018”;

vista la deliberazione n. 14/2020/INPR, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2019”;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e s.m.i.;

esaminata la documentazione inerente il riaccertamento straordinario dei residui e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di ARIELLI (CH) - abitanti 1133 - acquisite mediante i sistemi applicativi S.I.Q.u.E.L. e Con.Te, rispettivamente in data 24 febbraio 2017 (prot. n. 565), 19 dicembre 2017 (prot. n. 3551), 15 novembre 2019 (prot. n. 4137) e 30 gennaio 2020 (prot. n. 960);

vista l'ordinanza del 7 settembre 2020, n. 35/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Giovanni GUIDA;

FATTO E DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il “bene pubblico” bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. spec. Comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di



irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **ARIELLI (CH)**, l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità.

Il Magistrato istruttore ha comunque ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente nel quadriennio in esame.

Il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sulla gestione di parte corrente, sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché, sull'evoluzione del risultato di amministrazione e sul recupero dell'eventuale disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

Con nota istruttoria del 21 aprile 2020 protocollo n. 2756, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune di **ARIELLI (CH)** delucidazioni e documentazione integrativa, in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015, 2016, 2017 e 2018 ed al riaccertamento straordinario dei residui. Con nota n. 1831/20 del 13 maggio 2020, l'Ente ha dato riscontro parzialmente alle richieste istruttorie tanto che questa Sezione ha inviato in data 22 maggio 2020 protocollo n.1987, una seconda nota, nella quale venivano richieste ulteriori informazioni e chiarimenti alla quale il Comune ha risposto in data 29 maggio 2020 protocollo n. 2081/20 e successivamente con nota del 17 giugno 2020 protocollo n. 2300/20.

1.3. Giova preliminarmente ricordare che nel periodo in esame il risultato di amministrazione registra la seguente evoluzione:

	Risultato contabile al 01.01.2015 dopo riaccertamento straordinario	2015	2016	2017	2018
Risultato di amministrazione	455.159,02	551.422,93	384.587,97	-109.757,95	9.161,67
Accantonamenti	0,00	-498,15	-484,19	-570,23	-166,73
Vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
parte destinata agli investimenti	-9.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione parte disponibile	445.725,52	550.924,78	384.103,78	-110.328,18	8.994,94


Al contempo merita, altresì, di essere ricordato che il Comune chiude in disequilibrio di parte corrente finale sia il 2016 (€ -111.829,92) che il 2017 (€ -22.688,51), mentre quest'ultima registra valori positivi nel 2015 e nel 2018.

Come noto, il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. Tuttavia, la gestione di cassa non evidenzia tensioni e l'Ente nel periodo considerato non risulta aver fatto ricorso né ad anticipazioni di tesoreria né di liquidità. Invero a tali risultati sostanzialmente positivi appaiono aver significativamente concorso gli importi incassati sul titolo III, che rappresentano i proventi riscossi dal GSE per la vendita al 100% del compenso per la produzione di energia elettrica derivante dagli impianti fotovoltaici, il cui produttore è il Comune stesso. Come emerso in sede istruttoria, infatti, i suddetti proventi finanziano in gran parte le minori entrate tributarie, in quanto l'amministrazione ha fissato tutte le aliquote dei vari tributi al minimo come può evincersi nelle seguenti tabelle riassuntive:

Anno	Aliquota addizionale comunale	Aliquota TASI
2015	0,00%(ZERO)	0,00%(ZERO)
2016	0,00%(ZERO)	0,00%(ZERO)
2017	0,00%(ZERO)	0,00%(ZERO)
2018	0,00%(ZERO)	0,00%(ZERO)

Aliquote IMU 2015-2016-2017-2018

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A1, A8 e A/9)	0,20
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta	4,60
Unità immobiliari concesse in locazione al soggetto che la utilizza come abitazione principale	0,70
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76
Aree fabbricabili	0,70
Terreni agricoli (A decorrere dall'anno 2016 esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993)	ESENTE
Abitazioni tenute a disposizione	0,70
Altri immobili	0,70
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00



2. A seguito dei chiarimenti inviati dall'Ente, un aspetto che merita di essere evidenziato è legato alle modalità di riscossione della TARI.

Con nota istruttoria del 21 aprile 2020 n.2756, questa Sezione ha chiesto l'invio della determina di approvazione delle liste di carico per la Tari, relativa agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 da cui poter desumere la somma totale dovuta dagli utenti.

Con nota del 13 maggio 2020 prot. n. 1831, l'Ente ha dichiarato che " *l'ufficio tributi non ha provveduto alla redazione della determina di approvazione delle liste di carico per la TARI*" e la quantificazione del gettito complessivo del tributo comunale " *che equivale alla somma totale dovuta dagli utenti*" è stato approvato con apposite delibere di consiglio comunale (inviata a questa Sezione in allegato alla nota suddetta), nelle quali veniva definito il piano finanziario, che è risultato non coincidere con l'importo accertato in ogni esercizio come gettito complessivo dovuto dall'utenza, per la copertura del servizio e determinare le tariffe per ciascun esercizio. Il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevede un costo complessivo di € 138.500,00 per ogni esercizio, suddiviso in:

- costi fissi totali € 1.858,00
- costi variabili totali € 136.642,00.

La Sezione con nota del 22 maggio 2020, protocollo n.1987 ha richiesto all'Ente d'indicare l'importo e le modalità di definizione dell'accertamento contabile relativo alla TARI per ogni esercizio considerato nell'analisi.

L'Ente ha dato riscontro a queste ulteriori richieste con nota del 29 maggio 2020 protocollo n. 2081/20 e nota del 17 giugno 2020 protocollo n. 2300/20 con le quali ha specificato che gli accertamenti della TARI per le annualità 2015-2016-2017-2018 sono stati eseguiti per cassa e l'importo dell'accertamento risulta pari per gli esercizi considerati a:

- anno 2015 - accertamenti € 148.549,00 in base alle liste di carico inviate al concessionario;
- anno 2016 - accertamenti € 146.959,00 in base alle liste di carico inviate al concessionario;
- anno 2017 - accertamenti € 148.049,00 in base alle liste di carico inviate al concessionario;
- anno 2018 - accertamenti € 152.173,00 in base alle liste di carico inviate al concessionario.

Al riguardo la Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, non può non rilevare che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina



dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate deve essere eseguito nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Le entrate tributarie (come la TARI), gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico devono essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

3. In merito al rispetto della disciplina relativa alla tempestività dei pagamenti, il revisore nelle relazioni, sottolinea che negli esercizi considerati sono state adottate le misure organizzative per garantire il puntuale pagamento delle somme. Tuttavia, la Sezione ha rilevato la mancata pubblicazione sul sito dell'Ente delle informazioni previste ai sensi dell'art.25 del d.lgs. 33/2013 e quindi ha richiesto la trasmissione degli indici di tempestività dei pagamenti. L'Ente con nota del 13 maggio 2020 prot. n. 1831/20 ha comunicato i valori di tali indici di seguito rappresentati:

2015	2016	2017	2018
Non trasmesso	18 giorni	21 giorni	25 giorni

Si ricorda che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale ed annuale), unitamente agli altri dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza (ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici) ex art. 33 d.lgs. 33 del 2013 è calcolato in adempimento degli indirizzi euro-unitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che mira all'introduzione di una "cultura dei pagamenti rapidi". Si sottolinea, in proposito, come la violazione degli obblighi di trasparenza possa esporre il dirigente a responsabilità disciplinare e contabile secondo il disposto dell'art. 46 d.lgs. 33 del 2013. Inoltre, un eventuale mancato rispetto dei termini di pagamento comporta per il Comune il dovere di individuare ed attuare misure specifiche finalizzate ad assicurare il tempestivo pagamento dei creditori e consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora che costituiscono minaccia per l'equilibrio finanziario del bilancio poiché erodono una notevole quota di risorse destinate alle attività istituzionali (si veda sentenza Coste cost.n.78 del 2020).



4. In merito alle spese di rappresentanza, il responsabile del servizio finanziario con nota del 21 aprile 2020 n.2756 ha dichiarato di non aver adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 *"in quanto nella consuetudine non ricorre a detta fattispecie, per meglio specificare come si può evincere dai relativi consuntivi tali spese non sono state sostenute"*. Dall'analisi della documentazione presentata tuttavia risulta una spesa, anche se d'importo non elevato, pari a euro 49,00 sostenuta dall'ente nell'esercizio 2015 così come dichiarato dal revisore nella relazione.

Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza. Tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite, nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, così, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

5. L'Ente, in data 5 giugno 2020, ha provveduto alla trasmissione a questa Corte della deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 3 dicembre 2019 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2018 ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al comune le seguenti partecipazioni societarie:



Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ECO.LAN. SPA	DIRETTA	Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani	0,79%
I.S.I. srl in Liquidazione	DIRETTA	Acquisizione, costruzione, gestione di immobili con particolare riferimento al settore del servizio idrico integrato	1,20%

S.A.S.I. SPA	DIRETTA	Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 6	1,20%
--------------	---------	---	-------

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un adempimento per l'Ente, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

Questa Corte, a tale riguardo, ribadisce l'orientamento favorevole per ogni scelta di riduzione e razionalizzazione degli enti deputati a prestare servizi ai cittadini unitamente alle decisioni volte alla massima condivisione fra più enti locali di detti servizi pubblici.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità ed irregolarità sopra evidenziate, per l'effetto

DISPONE

- che l'Ente effettui una corretta contabilizzazione e riscossione delle somme relative alla TARI e continui ad adottare, anche per i successivi esercizi, misure idonee ad assicurare il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- che l'Organo di revisione vigili sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.




Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Copia della presente deliberazione sarà comunicata a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di ARIELLI (CH).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020.


L'Estensore

Giovanni GUIDA



Il Presidente

Stefano SIRAGUSA



Depositata in Segreteria il **14 SET. 2020**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARRIA

